



# *Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo*

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**ALLEGATO 11**

**PROCEDURA DI GARA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N.36, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O TEMPORANEA (AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, E SS. MM. E II.), PRESSO STRUTTURE TEMPORANEE COSTITUITE DA CENTRI COLLETTIVI DA INDIVIDUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA.**

**CIG:** \_\_\_\_\_

**ENTE APPALTANTE: PREFETTURA DI SIENA - PIAZZA DUOMO 9,53100 SIENA**

**TRA**

**PREFETTURA DI SIENA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO NELLA PERSONA DEL VICEPREFETTO VICARIO DOTT.SSA**

**E**

di seguito denominati anche gestori/affidatari;

**VISTA** la legge 30 dicembre 1995, n. 563, ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, il quale, all'art. 3, prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

**VISTO** il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e successive modificazioni;

**VISTO**, in particolare, l'art. 11 del predetto decreto legislativo in base al quale, nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri governativi di prima accoglienza di cui all'art. 9 del medesimo decreto a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal Prefetto in strutture temporanee appositamente allestite che soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo;

**VISTO**, inoltre, l'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo che dispone che "con decreto del Ministro dell'Interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare



## *Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo*

livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2024, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 142/2015, il nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza e centri di accoglienza temporanei previsti agli articoli 9 e 11 e 11 comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

**VISTO** il bando di gara CIG \_\_\_\_\_ ed i relativi allegati, pubblicati da questa Prefettura in conformità al citato D.M. e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 36/2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

**RICHIAMATA** la graduatoria approvata con l'aggiudicazione dell'Accordo quadro, di cui al provvedimento prot. n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, da cui risulta stabilito l'ordine di priorità, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del disciplinare, dei soggetti a cui, al ricorrere delle esigenze, affidare la gestione dei servizi in parola;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

##### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

#### **Articolo 2**

##### **Norme regolatrici**

I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

- dal presente Accordo Quadro nonché dal bando di gara e dagli altri atti allo stesso allegati;
- dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare da quelle di cui al decreto legislativo 18 aprile 2006 n. 50;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.ms.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Articolo 3**

##### **Oggetto dell'Accordo quadro**

L'oggetto del presente Accordo quadro è costituito dai servizi di gestione delle strutture di accoglienza costituite da singole unità abitative (art.1, comma 2, lett. a) del capitolato approvato con D.M. 4 marzo 2024 nell'ambito del territorio della provincia di Siena, come specificati nel bando CIG \_\_\_\_\_ e nei relativi allegati, che si intendono integralmente richiamati nel presente Accordo quadro, e in conformità alle singole offerte tecniche ed economiche presentate dagli aggiudicatari in sede di gara.

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 36/2023, secondo quanto indicato all'articolo 13, comma 1, del capitolato e nei limiti del 150% dell'importo del contratto.



## *Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo*

Il contratto potrà essere modificato, inoltre, senza una nuova procedura di affidamento, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, commi 3 e 5, del Codice.

L'espletamento del servizio è subordinato al manifestarsi dell'effettiva necessità, segnalata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, di ospitare in via temporanea, in questa provincia, cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale. Nulla sarà dovuto o potrà essere preteso ove nel periodo di validità del presente Accordo quadro non si manifestino le condizioni per l'effettivo affidamento del servizio in parola.

La Prefettura procederà all'affidamento dei singoli contratti secondo l'ordine della graduatoria.

Qualora nei termini indicati dalla Prefettura l'offerente prescelto non ottemperi a quanto richiesto o non proceda alla stipula della convenzione, questa Amministrazione ha facoltà di ritenere come non avvenuto l'affidamento, salve le responsabilità dell'offerente inadempiente per eventuali danni.

La Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente nei casi in cui si ravvisino motivate esigenze di ordine e sicurezza, di equa distribuzione delle presenze sul territorio provinciale, di diversità di genere, etnia e religione, di unità dei nuclei familiari, nonché di situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità nella convivenza.

I parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.

### **Articolo 4**

#### **Modalità di affidamento ed erogazione dei servizi**

I servizi oggetto dell'accordo quadro saranno affidati, in relazione alle effettive esigenze, ai soggetti firmatari del presente accordo, partendo dal primo aggiudicatario in classifica e procedendo, per gli affidamenti successivi, sulla base della graduatoria finale stilata a conclusione delle operazioni della procedura di gara parte integrante del presente accordo.

L'attivazione della struttura di accoglienza dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della Prefettura di Siena di attivazione del servizio.

I servizi devono essere resi dall'affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di Siena che si riserva di emanare direttive, richieste e chiarimenti. I gestori si impegnano a garantire la costante disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

L'esecuzione dell'accordo quadro è, in ogni caso, subordinata all'insorgere dell'effettiva necessità segnalata dal Ministero dell'Interno di ospitare cittadini stranieri nella provincia di Siena.

### **Articolo 5**

#### **Valore dell'Accordo quadro**

L'importo complessivo dell'Accordo quadro è stimato in € \_\_\_\_\_ tenuto conto:

1. Della durata triennale e del numero dei posti messi a disposizione dagli aggiudicatari,
2. Dei prezzi offerti dagli aggiudicatari per il servizio di gestione (pro capite e pro die), per la fornitura del kit di primo ingresso, dei pannolini per neonati, del trasporto scolastico e del materiale didattico e ludico;
3. Del costo, conformemente ai limiti e alle condizioni indicati nel disciplinare di gara, delle prestazioni aggiuntive non soggette a ribasso (pocket money, scheda telefonica, farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso e per altri interventi sanitari complementari al SSN e intervento a chiamata dell'operatore notturno).

### **Articolo 6**

#### **Decorrenza e durata dell'Accordo quadro**

Il presente Accordo quadro ha validità di tre anni a decorrere dalla data odierna, ferma restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le



## *Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo*

Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura - di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza, l'Accordo si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte della Prefettura.

La convenzione attuativa da stipularsi entro il periodo di validità del presente accordo quadro avrà durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo rinnovo per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, secondo e termini e le condizioni riportati nell'art. 14 del capitolato.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per l'intera durata di validità del presente Accordo quadro e nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 comma 11 per l'eventuale periodo di proroga tecnica.

### **Articolo 7**

#### **Determinazione dell'importo da corrispondere all'affidatario**

L'importo da corrispondere giornalmente per ciascun immigrato ospitato è quello riportato, per ciascun gestore, nel citato provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro l'esecuzione del servizio da parte dei sottoscrittori è eventuale ed avverrà solo a seguito di atto di affidamento.

La Prefettura di Siena corrisponderà compensi ai sottoscrittori del presente accordo solo se effettivamente verranno accolti cittadini stranieri presso le loro strutture ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato; qualora i gestori (o parte di essi) non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità dell'accordo quadro, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo ai medesimi, a qualsiasi titolo.

### **Articolo 8**

#### **Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Prefettura liquiderà il servizio di gestione dietro presentazione di fattura elettronica da trasmettere a cura di ciascun gestore. La liquidazione sarà disposta con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, ed avverrà in base alle effettive presenze riportate nei *report giornalieri*, trasmessi alla Prefettura, secondo il prezzo pro capite/pro die di aggiudicazione.

L'ente gestore, oltre alla fattura elettronica, dovrà altresì trasmettere, separatamente, la seguente documentazione:

- ✓ prospetto riepilogativo delle presenze mensili degli ospiti;
- ✓ copia del registro dell'erogazione dei pocket money firmate dagli ospiti che indichi nome e cognome degli stessi, oltre alla data dell'erogazione e l'importo erogato. Tali registri dovranno essere timbrati e firmati dal referente del soggetto aggiudicatario;
- ✓ elenco dei fornitori impiegati nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui sopra;
- ✓ tutta la documentazione a giustificazione delle spese sostenute (fatture, ricevute etc.) ritenuta utile dalla Prefettura di Siena;
- ✓ elenco dei dipendenti e di tutte le professionalità impiegate a qualsiasi titolo.

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni. L'Amministrazione, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie nelle strutture ricettive, potrà attivare delle verifiche attraverso i competenti organismi della Azienda USL Toscana Sud Est.

Il pagamento delle fatture è previsto entro 30 gg. dalla presentazione dei documenti sopraelencati, dopo le verifiche sul regolare svolgimento del servizio, dedotte le eventuali penalità. I documenti sopraelencati, oltre alla presentazione della fattura elettronica, sono documenti propedeutici alla liquidazione del corrispettivo e dalla presentazione degli stessi decorre il termine per il pagamento dei servizi prestati.

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17 dicembre 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine gli accreditamenti saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato in fase di partecipazione alla gara. Ciascun affidatario si impegna a comunicare all'Amministrazione eventuali



## *Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo*

variazioni, nel termine di sette giorni dalla modifica stessa, ritrasmettendo nuova dichiarazione con l'indicazione degli estremi dei conti correnti su cui effettuare i pagamenti e delle generalità anagrafiche, complete di codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sui suddetti conti.

### **Articolo 9**

#### **Prescrizioni e copertura assicurativa**

Il presente accordo quadro deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dallo stesso e dalle norme di legge; in particolar modo ogni struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, la sicurezza sui luoghi di lavoro e i requisiti igienico sanitari.

In caso di mancato rispetto di tali norme, fatta salva la facoltà della Prefettura di interrompere l'affidamento, l'affidatario è soggetto a penalità.

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del soggetto affidatario.

### **Articolo 10**

#### **Obblighi dell'affidatario**

Rimane a carico dell'affidatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati.

Il gestore è tenuto all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Siena sono esonerati da ogni responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.

### **Articolo 11**

#### **Trattamento dei dati personali**

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 12**

#### **Penali**

Nel caso in cui dovessero verificarsi inadempienze nella prestazione dei servizi il Gestore potrà essere assoggettato a penalità.

Le omissioni e/o le irregolarità dei servizi e delle forniture dovranno essere contestate per iscritto dalla Prefettura di Siena al Gestore, che, entro 5 giorni dal ricevimento delle predette contestazioni, potrà presentare proprie controdeduzioni al riguardo. Esaminate le controdeduzioni pervenute, qualora la Prefettura riscontri, comunque, la sussistenza delle citate omissioni e/o irregolarità del servizio reso, provvederà con formale provvedimento ad applicare la penalità che potrà essere determinata fino ad un massimo del 20% del corrispettivo mensile maturato, al netto di I.V.A., nel mese in cui si sono verificate le inadempienze nell'erogazione dei predetti servizi.

La penalità sarà applicata sulla base della gravità delle inadempienze e della loro eventuale reiterazione.

Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati dal Gestore o mediante incameramento della cauzione, con obbligo di immediato reintegro della stessa.

### **Articolo 13**

#### **Recesso**

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dal presente accordo e dai successivi affidamenti nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero per cessate esigenze.

Nulla è dovuto in tal caso al soggetto affidatario se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.



# *Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo*

## **Articolo 14 Risoluzione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc, la Prefettura di Siena ha la facoltà di procedere alla risoluzione immediata dell'affidamento per grave inadempienza e mancata messa a disposizione dei servizi di cui all'art.2 del presente accordo quadro.

## **Articolo 15 Garanzia**

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo quadro, gli aggiudicatari hanno presentato le seguenti garanzie definitive previste dall'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere la convenzione, affidando il servizio ad altro soggetto in danno di quello contraente.

Operatore economico \_\_\_\_\_  
polizza emessa da \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_  
per un importo di \_\_\_\_\_.

Operatore economico \_\_\_\_\_  
polizza emessa da \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_  
per un importo di \_\_\_\_\_.

Operatore economico \_\_\_\_\_  
polizza emessa da \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_  
per un importo di \_\_\_\_\_.

## **ART. 14 Contenzioso**

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse al presente accordo quadro e agli affidamenti di cui all'art. 3 è esclusivamente competente il Foro di Siena. Eventuali controversie relative all'applicazione del presente accordo quadro sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura di Siena, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento.



*Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo*

<b>Per la Prefettura di Siena I. Amalfitano</b>	